



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

Ordinanza n. 17 del 25/02/2016

OGGETTO:

RIMOZIONE RIFIUTI IN AREE UBICATE ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE INGROSSO "IBISCO" SITO IN STRADA LUNGOFINO NR. 187 DI CITTA' SANT'ANGELO.

IL SINDACO

Premesso che :

all'interno del Centro Commerciale Ingrosso "Ibisco" sito in Via Strada Lungofino nr. 187 di questo Comune e, più precisamente, nelle aree retrostanti i capannoni commerciali, vi è la presenza di ingenti quantità di rifiuti speciali, sia sparsi che accumulati costituiti, principalmente, da scarti di demolizione, cartongesso, legno, plastica, vetro, carcasse di pneumatici, rifiuti RAE, metallo, cartone e scarti vegetali, da caratterizzare e classificare ai sensi della vigente normativa;

tenuto conto che:

l'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce:

- a) Al comma 1, che l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;
- b) Al comma 2, che è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- c) Al comma 3, che fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;
- d) Sempre al comma 3, che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

Considerato che :

- a seguito di sopralluogo effettuato dal personale del Comando Polizia Locale di questo Comune all'interno del Centro Commerciale Ingrosso "Ibisco" e, più precisamente, nelle aree retrostanti i moduli dalla "A" alla "H" oltre che del parcheggio retrostante la palazzina servizi, è stata accertata che la presenza dei suddetti rifiuti insistono, principalmente, sulle aree di proprietà del Comune di Città Sant'Angelo;
- a seguito di Convenzione Repertorio 31304 – Raccolta nr. 8605, tali aree sono state date in concessione alla Società Italiana per Condotte D'Acqua Spa avente sede legale a Roma in Via Salaria nr. 1039;
- secondo quanto riportato nella convenzione, il Comune di Città Sant'Angelo è esonerato da qualsiasi responsabilità che possa derivare dalla gestione del Centro e la manutenzione straordinaria ed ordinaria è a carico del concessionario;
- secondo quanto statuito dal Regolamento Generale del Centro all'art. 8, è previsto il divieto di gettare rifiuti negli spazi a ciò non riservati con relativa applicazione di diffide, sanzioni e rimozione eseguita in via sostitutiva dal concessionario con addebito delle spese a carico degli utenti inadempienti: a tal proposito, non risultano procedimenti effettuati o in essere a carico di eventuali utenti inadempienti.

Vista la nota Prot. 23922 del 01.10.2015 del Settore V di questo Comune indirizzata alla Società Italiana per Condotte D'Acqua Spa con la quale, in seguito a segnalazioni pervenute per le vie brevi da parte di frequentatori del Centro, già in data 30.09.2015 era stato effettuato un sopralluogo di verifica, riscontrando una evidente carenza di manutenzione del verde oltre che una situazione di degrado dal punto di vista igienico sanitario nelle aree retrostanti i capannoni commerciali, dovuto principalmente ad accumuli di rifiuti. Per quanto sopra, al fine di evitare un aggravamento ulteriore della situazione, la Società Italiana per Condotte D'Acqua, veniva invitata ad esercitare le funzioni di controllo previste in convenzione e, quindi, a ripristinare le necessarie condizioni di igiene e sicurezza con oneri a carico della stessa Società, entro 10 giorni dalla ricezione avvenuta in data 09 ottobre 2015, mediante la pulizia delle aree gestite e l'effettuazione della manutenzione del verde..

Considerato che alla data odierna, la Società Italiana per Condotte D'Acqua, come dimostrato, anche, dal recente sopralluogo effettuato dal personale del Comando Polizia Locale di questo Comune, non ha effettuato alcun intervento di bonifica mediante la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati nelle aree su descritte.

Considerato pertanto:

- che è necessario disporre, tempestivamente, la rimozione, il recupero, lo smaltimento nei modi di legge dei rifiuti nonché il successivo ripristino dello stato dei luoghi;
- che la rimozione dei rifiuti, da attuarsi da parte della Società Italiana per Condotte D'Acqua Spa avente sede legale a Roma in Via Salaria nr. 1039 è finalizzata a garantire tempestivamente la tutela dell'igiene, della collettività e dell'ambiente;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, dover procedere in merito.

Visto l'art. 192 del D. Lgs. N. 152/2006

ORDINA

alla Società Italiana per Condotte D'Acqua Spa avente sede legale a Roma in Via Salaria nr. 1039, di provvedere entro e non oltre il termine di gg. 7(sette) decorrenti dalla notifica della presente Ordinanza, previa caratterizzazione e classificazione dei rifiuti ai sensi della vigente normativa, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti speciali abbandonati all'interno del Centro Commerciale Ingrosso "Ibisco" sito in Via Strada Lungofino nr. 187 di questo Comune e, più precisamente, nelle aree retrostanti i capannoni commerciali e sul parcheggio retrostante la palazzina servizi.

STABILISCE/ DISPONE E INGIUNGE

che qualora i lavori ordinati non venissero eseguiti entro i termini sopra indicati, saranno fatti eseguire d'Ufficio e le spese sostenute imputate agli interessati e rimosse nelle forme previste dalla vigente normativa.

DEMANDA

Al Comando Polizia Municipale di Città Sant'Angelo, di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento nei termini da esso previsti;

A VVERTE

Che fatto salvo quanto disposto dall' Art. 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2 e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti, ovvero, li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €300 a €3.000; se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio;

che chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 192, comma 3 o non adempie all'obbligo di cui all'art. 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno;

INFORMA

Ai sensi della legge 7-8-1990, n. 241, si avvisano gli interessati che responsabile per il presente procedimento è il Comandante della Polizia Municipale e che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- sia notificata alla Società Italiana per Condotte D'Acqua Spa
- sia pubblicata all'Albo Pretorio;
- sia comunicato al Comando Polizia Municipale e al Settore Tecnico del Comune

Dalla Residenza comunale li, 25 febbraio 2016

IL SINDACO
Gabriele Florindi

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.